



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 novembre 2023 n.161

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, comma 23 della Legge 15 settembre 2023 n.132;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.46 adottata nella seduta del 16 ottobre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 197 E 198 DEL CODICE PENALE – APPROPRIAZIONE INDEBITA E AMMINISTRAZIONE INFEDELE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 197

(Appropriazione indebita)

Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.

Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.

Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato o a società da esso partecipate o ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; in tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 198 del Codice Penale)

1. L'articolo 198 del Codice Penale è così sostituito:

“Art.198
(Amministrazione infedele)

I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate o di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico.”.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 novembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti